



CIRCOLO VELA TOSCOLANO MADERNO A.S.D.

Via Religione 130 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - P.IVA 01687720985 | C.F. 96007450172

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "Circolo Vela Toscolano Maderno - Associazione sportiva dilettantistica" con sede in Toscolano Maderno (BS), Via Religione, 130.

Articolo 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci come previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 3 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

3.2 Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e degli sport acquatici in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

3.3 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle pratiche sportive connesse con le finalità statutarie. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3.4 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio. Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

3.5 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti della Federazione italiana Vela, cui è affiliata, e delle altre Federazioni alle quali deciderà di affiliarsi.

Articolo 4 - SOCI

4.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano regolare richiesta, che ne condividono le finalità istituzionali e che siano dotati di un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

4.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento sociale.

4.3 Le categorie di soci previste dal "Circolo Vela Toscolano Maderno - associazione sportiva dilettantistica" sono le seguenti:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

4.4 Il Consiglio Direttivo potrà definire, nell'ambito dei soci ordinari, delle sottocategorie in rapporto a specifiche qualificazioni, differenziando eventualmente il contributo periodico come da Regolamento sociale.

4.5 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

4.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale ed usufruire dei servizi e delle attrezzature sociali nei limiti dei regolamenti interni;

b) tutti i soci maggiorenni che siano associati da almeno 12 mesi acquisiscono il diritto all'elettorato attivo; l'elettorato passivo si ritiene acquisito dopo 24 mesi di anzianità associativa senza interruzioni.

5.2 Tutti i soci dell'Associazione devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno e hanno il dovere di:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali e del Coni;

b) pagare, nei prescritti termini, le somme debitamente deliberate, nonché ogni altra somma o qualsiasi titolo dovuto all'Associazione.

5.3 Il socio soggetto a procedimento disciplinare ha sempre diritto alla difesa ed al contraddittorio secondo le modalità previste dal Regolamento sociale.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci decadono nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o di altri pagamenti nei confronti dell'Associazione;

c) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;

e) decesso.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.4 L'Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

8.5 Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e per la nomina del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elettiva è disciplinata nelle modalità e nella forma dal Regolamento sociale.

8.6 L'Assemblea straordinaria delibera sull'approvazione e sulle modifiche dello Statuto, sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione (secondo le modalità previste dall'art. 17) ed elegge gli organi sociali decaduti come da art. 13 comma 3 del presente Statuto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nella sua prima riunione elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Le sedute sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario nominato.

9.3 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale;
- d) attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari, con i modi previsti dal Regolamento sociale;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- g) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione che dirige e della quale controlla il funzionamento, nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 12 - IL SEGRETARIO/TESORIERE

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Articolo 13 - DIMISSIONI

13.1 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio. In mancanza di essi il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino allo scadere del mandato.

13.2 Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla decadenza naturale del Consiglio.

13.3 Nel caso di dimissioni volontarie della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e si dovrà convocare il prima possibile l'Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 14 - IL RENDICONTO

14.1 Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

14.2 Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 15 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito principalmente dalle quote associative annuali, dai contributi periodici dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da eventuali liberalità di soci e non soci; da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuta a qualsiasi titolo.

Articolo 17 - SCIoglIMENTO

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari, con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto (ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile), con esclusione delle deleghe.

17.2 L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o al CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, 31 gennaio 2021

IL SEGRETARIO
dell'Associazione

IL PRESIDENTE
dell'Associazione